

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO RINVENUTI NELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI IN GESTIONE O DI PROPRIETA’ DI AGECE

CSDP - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Sommario

1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO.....	2
2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO.....	2
3. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO.....	2
4. REQUISITI TECNICI RICHIESTI.....	3
5. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E CONTRATTI APPLICATIVI.....	3
6. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	4
7. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	4
8. RESPONSABILITÀ GENERALI DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE.....	5
9. PENALI.....	5
10. CESSIONE DEI CREDITI	6
11. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	6
12. RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE	6
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	7
14. ESECUZIONE IN DANNO E GESTIONE SINISTRI	7
15. RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE	7
16. CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE	7
17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE FORO COMPETENTE	8
18. RINVIO NORMATIVO	8
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
20. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	9

1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. AGECE in data 01/03/2022 ha sottoscritto con Direzione Ambiente e Polizia Locale del Comune di Verona un protocollo di intesa avente ad oggetto la gestione dei veicoli in stato di abbandono presso gli immobili di proprietà di AGECE e di proprietà del Comune di Verona in gestione di AGECE.

Il presente Accordo Quadro ha, pertanto, per oggetto il servizio di rimozione e demolizione dei veicoli in stato di abbandono, siano essi autovetture, motocicli/ciclomotori, autocarri/furgoni o rimorchi, rinvenuti nelle parti comuni dei fabbricati sia in gestione che di proprietà di AGECE.

2. Costituiscono oggetto del servizio le seguenti prestazioni:

- a) la rimozione di veicoli in stato di abbandono con apposito carro attrezzi;
- c) la gestione del formulario rifiuti, connessa alla procedura;
- d) la demolizione del veicolo abbandonato;
- e) lo smaltimento del veicolo e dell'eventuale contenuto;
- f) la gestione delle procedure al PRA per radiazione e riconsegna targhe.

2. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Al termine di tale periodo l'Accordo Quadro si intenderà automaticamente scaduto senza necessità di disdetta alcuna.

L'esaurimento dell'importo dell'Accordo Quadro costituisce termine prioritario rispetto a quello temporale.

Resta inteso che gli importi pattuiti a fronte di ordini/contratti, si intendono validi sino al completamento degli incarichi affidati anche se la loro durata dovesse superare il termine di scadenza dell'Accordo Quadro. Pertanto, l'Affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni che AGECE abbia richiesto con un contratto applicativo ricevuto prima della data di scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso il termine di scadenza del singolo contratto applicativo si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito da AGECE per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'Affidatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

3. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

L'importo massimo dell'Accordo Quadro sarà pari a € 15.900,00 IVA esclusa.

Si evidenzia che la quantità delle prestazioni e la stima dell'ammontare complessivo dell'Accordo Quadro sono puramente indicative, pertanto l'Accordo Quadro che verrà concluso non costituisce fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante, che non assume alcun impegno minimo di spesa nei confronti dell'Aggiudicatario.

Fermo quanto sopra esposto, i prezzi applicati saranno quelli derivati dall'applicazione dei prezzi unitari offerti ai servizi ordinati.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri documenti contrattuali che l'Affidatario dovrà sostenere per

l'esecuzione del servizio secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, nei tempi e modi prescritti, comprese le spese per le attrezzature necessarie, compresi raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come da normativa specifica, le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, le spese generali, l'utile d'impresa e quanto altro necessario per la completa esecuzione delle prestazioni in oggetto.

L'Affidatario è vincolato all'esecuzione del servizio che, in base al presente Capitolato, sarà richiesto con specifici ordini/contratti dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dall'Accordo Quadro.

Successivamente al decorso del primo anno, i corrispettivi dovuti all'Appaltatore saranno oggetto di revisione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione della variazione dei costi standard ovvero, in mancanza, dell'indice FOI.

4. REQUISITI TECNICI RICHIESTI

L'Affidatario deve risultare iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito presso la C.C.I.A.A. ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 ed avere la disponibilità di almeno un mezzo autorizzato al trasporto di rifiuti - Codice CER 16.01.04 (veicoli fuori uso) e con le caratteristiche tecniche definite dall'art.12 del D.P.R. 495/1992, nonché possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente nell'ambito della materia di cui al presente appalto.

I requisiti tecnici per lo svolgimento del servizio debbono sussistere per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

5. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CONTRATTI APPLICATIVI

L'Accordo Quadro è stipulato 'a misura', come definito all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Gli interventi verranno attivati dalla Stazione Appaltante mediante apposito ordine di servizio, nel quale saranno specificati:

- le attività richieste
- i documenti di base da fornire
- le modalità operative
- i termini di esecuzione del servizio

Ciascun ordine coinciderà con un contratto applicativo e si perfezionerà "per corrispondenza" a seguito accettazione formale dell'Appaltatore tramite posta certificata. Ciascun contratto applicativo avrà quindi decorrenza dalla data di accettazione da parte dell'Appaltatore.

L'Affidatario non avrà nulla a pretendere da AGECE in relazione al presente Accordo Quadro fino a quando non vengano avviati gli ordini/contratti.

AGECE potrà dare corso a più ordini/contratti applicativi contemporaneamente senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Si precisa che la durata dell'Accordo Quadro dà solo l'indicazione della validità delle condizioni contrattuali, mentre le tempistiche esecutive saranno dettagliate negli ordini/contratti che dovranno essere rispettati dall'Appaltatore.

Prima di ogni ordine, AGECE, in collaborazione con la Polizia Locale, si assicurerà che i veicoli da rimuovere e demolire non siano gravati da fermi amministrativi o fiscali, sequestri, pignoramenti o non risultino compendio di furto o appropriazione indebita.

6. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine assegnato nell'ordine. Fermi restando gli oneri e responsabilità previsti dal presente CSDP, l'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante durante tutto lo svolgersi del servizio.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare ad AGECE – a mezzo mail - data e orario previsti dell'intervento, che dovrà comunque avvenire in tempi e modalità tali da non comportare attività interferenziali.

7. ONERI ED OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga:

1. a comunicare ad AGECE, prima della stipula dell'Accordo Quadro, il proprio indirizzo PEC presso il quale l'Azienda invierà tutte comunicazioni relative all'appalto, nonché il nominativo e il recapito telefonico di un referente;
2. a inviare ad AGECE le conferme d'ordine relative ai singoli servizi da effettuare;
3. a rimuovere i veicoli entro i termini stabiliti negli ordini da AGECE;
4. a mettere in sicurezza i veicoli da rottamare ai sensi delle norme vigenti, mediante l'applicazione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di un corretto smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione, ivi comprese eventuali scoibentazioni, prelievo e smaltimento di lubrificanti/carburanti ed altre sostanze costituenti rifiuti speciali e/o pericolosi;
5. a provvedere, a propria cura e spese e nei termini previsti dalla vigente normativa, alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei veicoli da rottamare;
6. a inviare ad AGECE copia del certificato di rottamazione di ogni veicolo demolito entro 5 giorni dal completamento della pratica;
7. allo smaltimento a propria cura e spese dei beni eventualmente contenuti all'interno del veicolo abbandonato e qualificabili come rifiuti.

Nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Al personale impiegato nel servizio è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

8. RESPONSABILITÀ GENERALI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione del servizio, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto al servizio stesso e dei terzi sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Resta pertanto fermo e convenuto che l'Appaltatore assumerà – con effetto liberatorio per AGECE - ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto dell'Appalto, nel corso del servizio ed in dipendenza da esso.

Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata AGECE e il suo personale.

9. PENALI

In caso di mancato rispetto del termine di esecuzione dei servizi indicati nei precedenti articoli, potranno essere applicate le seguenti penalità:

1. ritardo di oltre un'ora rispetto all'orario previsto e comunicato dall'appaltatore secondo le modalità previste dall'art. 5, ma comunque entro la giornata lavorativa indicata per l'esecuzione del servizio: **€. 100,00**;
2. ritardo, dalla giornata successiva in poi rispetto alla data indicata per l'esecuzione del servizio: **€. 250,00** per ogni giorno;
3. mancata radiazione dei veicoli entro i termini di legge: **€. 500,00**;

Resta salva la possibilità per AGECE di richiedere il risarcimento degli eventuali danni cagionati, derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni previste nel presente Capitolato speciale.

Le contestazioni delle irregolarità sono effettuate per iscritto e l'Appaltatore ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza sarà valutata dal RUP.

L'applicazione delle penali può avvenire mediante compensazione del credito: è data facoltà ad AGECE di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

Resta ferma la possibilità per l'Appaltatore di comunicare tempestivamente ad AGECE la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali entro 30 giorni dalla notifica tramite comunicazione scritta e di versare sul codice IBAN che sarà indicato.

In presenza di ripetute inadempienze, o inadempienza ritenuta grave, AGECE avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro, ovvero di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, dandone comunicazione scritta alla controparte, al momento del verificarsi dell'evento.

AGECE potrà applicare all'Appaltatore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare dell'Accordo Quadro, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

10. CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione dei crediti, salvo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

11. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione ipso iure dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione formale, e fatti salvi i diritti per il risarcimento dei maggiori danni patiti, nei casi di gravi inadempimenti di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e comunque nei seguenti casi:

1. cessione dell'Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi;
2. inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro, norme igienico-sanitarie;
3. fallimento dell'Appaltatore;
4. di frode o negligenza dell'Appaltatore;
5. subappalto non autorizzato;
6. inosservanza degli obblighi e delle clausole contrattuali;
7. inosservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010;
8. utilizzo di personale non dipendente dell'Appaltatore anche per una sola infrazione;
9. ammontare delle penali di cui all'art. 9 - superiore al 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

12. RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante può recedere dall'Accordo Quadro in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

13.FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La liquidazione delle prestazioni avverrà a cadenza trimestrale per mesi interi di calendario.

Per ogni ordine/contratto applicativo dovrà essere redatta una nota contabile relativa alla quantificazione delle attività svolte. Le prestazioni verranno quindi liquidate applicando, alle relative quantità, i prezzi unitari offerti.

A fronte di tale nota contabile il RUP, una volta accertata la regolare esecuzione delle prestazioni, emetterà ogni 3 (tre) mesi un certificato di pagamento riepilogativo del corrispettivo maturato durante il trimestre, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato, previo accertamento della regolarità previdenziale dell'Appaltatore.

I pagamenti saranno effettuati nel termine di 30 giorni data fattura fine mese.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato. Il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Accordo Quadro si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

14.ESECUZIONE IN DANNO E GESTIONE DEI SINISTRI

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione dei servizi, interpellando altra impresa.

All'Appaltatore saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati alla Stazione Appaltante per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. La Stazione Appaltante potrà altresì procedere nei confronti dell'Appaltatore, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.

In caso di inadempienza, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

15.RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore per servizi già eseguiti.

16. CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE

Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione e da altri casi previsti dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dovranno documentarlo con copia autentica degli atti originali.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione dell'Accordo Quadro, è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Verona.

18. RINVIO NORMATIVO

L'esecuzione dei servizi è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni previste nell'Accordo Quadro e allegati, nonché al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.

Si richiamano di seguito, a titolo non esaustivo, il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., i Regolamenti Comunali, le norme tecniche europee CEI, CNR, UNI, ecc.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

➤ Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoagece@agece.it; tel. + 39 045 8051311;

➤ i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel +39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: rpd.privacy@agece.it; PEC: infoagece@pec.agece.it;

➤ i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;

➤ i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Gare Appalti, dall'Area Gestione del Patrimonio e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;

- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'Agec" e al "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)", entrambi consultabili sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Gare Appalti di AGECE, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Gestione del Patrimonio di AGECE.

20. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di Agec, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all'indirizzo www.agec.it menù "Amministrazione Trasparente".

Tanto premesso l'Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- 1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- 2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.